

SEZIONE II

Dati da trasmettere a livello nazionale

Articolo 2

1. Il presente regolamento si riferisce ai cereali elencati nell'allegato I.

L'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 11.

2. Ciascuno Stato membro fornisce dati annuali per quanto riguarda:

- la superficie coltivata (1 000 ha),
- la resa media (100 kg/ha) e
- la produzione raccolta (1 000 t),

per ciascuno dei gruppi di cereali contemplati nell'allegato II e per ogni cereale del gruppo 7 del medesimo allegato, la cui produzione sia superiore a 50 000 tonnellate annue.

L'allegato II può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 11.

3. Inoltre gli Stati membri dovranno fornire dati sul tenore medio di umidità⁽¹⁾ espresso in percentuale, con riferimento alle informazioni riportate nel paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino.

SEZIONE III

Metodi e specifiche

Articolo 3

1. * Per ciascun cereale contemplato nell'allegato I, la cui produzione annuale in uno Stato membro supera le 50 000 tonnellate, i dati relativi alle superfici, alla resa e alla produzione sono elaborati sulla base di indagini statistiche aventi forma di censimento o di indagine per campione rappresentativo.

2. Le indagini vanno condotte avvalendosi di metodi statistici riconosciuti, rispondenti ai requisiti di qualità, obiettività e attendibilità definiti nella presente sezione.

3. Al fine di soddisfare i requisiti della presente sezione, possono essere convenuti a favore di uno o più Stati membri misure transitorie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici coltivate, il campione deve essere selezionato in maniera tale da risultare rappresentativo per almeno il 95 % della superficie totale coltivata a cereali.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda la procedura da seguire per determinare il tenore d'umidità, si veda l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 (GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 10). Sono consentiti altri metodi per approssimazione.

I dati relativi alle superfici vanno integrati da una stima relativa alla superficie cerealicola restante basata su dati provenienti da altre fonti.

2. Le indagini per campione sulle superfici devono essere impostate in maniera tale che l'errore quadratico medio riguardante la superficie totale coltivata a cereali in ogni singolo Stato membro non superi il limite dell'1 % di tale superficie o a scelta di 5 000 ettari.

Articolo 5

1. Nel caso di indagini per campione sulle rese o sulla produzione, il campione deve essere concepito in modo tale che l'errore quadratico medio per il totale della produzione cerealicola non superi il limite del 2 % della produzione totale o di 50 000 tonnellate.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, che attengono alla produzione totale dei cereali, l'errore quadratico medio relativo a ciascun cereale contemplato nell'allegato I la cui produzione in tale Stato membro è superiore al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, non dovrebbe superare il 5 % della produzione o le 20 000 tonnellate.

SEZIONE IV

Dati da trasmettere a livello regionale

Articolo 6

I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese, alle produzioni ed al tenore d'umidità vanno comunicati all'EUROSTAT ai livelli regionali indicati nell'allegato III.

L'allegato III è suscettibile di modifiche secondo la procedura stabilita nell'articolo 11.

Tali dati regionali devono essere trasmessi per il totale dei cereali, escluso il riso, nonché per il frumento tenero, il frumento duro, la segale, l'orzo e il granturco.

Gli Stati membri indicano i dati regionali che registrano percentuali eccezionalmente alte di errori quadratici medi.

SEZIONE V

Termini di trasmissione, scambio di esperienze e disposizioni transitorie

Articolo 7

1. L'anno civile nel corso del quale viene effettuato il raccolto è denominato qui di seguito « anno del raccolto ».

2. Gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT i dati nazionali provvisori sulle superfici coltivate al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno del raccolto. I dati definitivi sulle superfici coltivate vanno trasmessi al più tardi entro il 1° aprile dell'anno successivo all'anno del raccolto.

3. Le prime stime dei dati nazionali relativi alla resa e alla produzione vengono trasmesse al più tardi entro il 15 novembre dell'anno del raccolto. Dati provvisori relativi alla resa e alla produzione sono forniti al più tardi entro il 1° febbraio, e i dati definitivi al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno del raccolto.